

Statuto dell'Associazione SE FÈM

Art. 1- Denominazione, sede e durata.

è costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., del Codice civile e delle relative disposizioni di attuazione "Ente senza scopo di lucro denominato: "SE FÈM" che assume la forma giuridica di associazione, apartitica, aconfessionale e a struttura democratica.

La denominazione sociale, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione "Associazione di promozione sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata via automatica con l'acronimo "APS" e diventerà "SE FÈM APS".

Di tale indicazione dovrà farsi uso nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'associazione ha sede legale nel comune di Romano di Lombardia (BG) in via Tito Speri n. 15 e la durata della stessa è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune, di competenza del consiglio direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di depositare nel Runts la relativa comunicazione e di darne informazione ad altri uffici competenti. Diversamente è richiesta la deliberazione dell'Assemblea straordinaria da approvarsi con le maggioranze qualificate utili a modificare il presente Statuto.

Art. 2- Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto. L'assemblea può deliberare uno o più regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3- Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 4- Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art 5 - Finalità e Scopo

L'APS, attraverso l'attività di volontariato dei propri associati svolta in via prevalente, opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l'associazione si propone di perseguire i seguenti scopi:

- promuovere l'aggregazione giovanile e la partecipazione attiva dei giovani alla vita sociale, culturale e civica del territorio;
- favorire la promozione sociale e la valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali e storiche locali;
- sviluppare solidarietà attraverso iniziative di volontariato e cittadinanza attiva in collaborazione con enti pubblici, enti territoriali e altri soggetti del Terzo Settore;
- promuovere la coesione sociale e il senso di appartenenza alla comunità locale.

Art. 6 - Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi

Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali e nell'intento di operare a favore della collettività, l'Associazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, con particolare riferimento alla promozione di iniziative di sensibilizzazione ambientale e all'organizzazione di giornate ecologiche e attività di volontariato ambientale, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui alla lettera e) dell'art. 5, comma 1;

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, anche mediante iniziative volte alla promozione delle realtà naturalistiche, storiche, culturali ed enogastronomiche del territorio di cui alla lettera f) dell'art. 5, comma 1;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura, della partecipazione giovanile, della cittadinanza attiva e della pratica del volontariato di cui alla lettera i) dell'art. 5, comma 1.

Nell'ambito delle suddette attività, l'Associazione promuove in particolare:

- iniziative di aggregazione giovanile e partecipazione attiva alla vita del territorio;
- attività di volontariato e collaborazione con enti pubblici, enti territoriali e altri Enti del Terzo Settore;

- organizzazione di manifestazioni culturali e sportive, convegni e dibattiti, finalizzati a promuovere la partecipazione giovanile, la cultura e il volontariato.

Le attività di interesse generale sono svolte in favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. La loro individuazione è effettuata dal consiglio direttivo, che ne documenta il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione o, nei casi previsti, in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 7 - Ammissione

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi dell'Associazione e intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità statutarie, senza alcuna distinzione di sesso, etnia, idee politiche o religione.

Le organizzazioni pubbliche e/o private possono partecipare attraverso un loro rappresentante.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'aspirante socio secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità e le attività di interesse generale dell'Associazione.

Per gli aspiranti soci minorenni, la domanda deve essere sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale o tutoria, che rappresenta il minore nei rapporti con l'Associazione e risponde delle obbligazioni del socio minorenne.

Il numero degli associati è illimitato, ma non può essere inferiore a 7 (art. 35, comma 1-bis D.Lgs. 117/2017). In caso di riduzione al di sotto del minimo, il Consiglio Direttivo ne darà tempestiva comunicazione al RUNTS e integrerà il numero entro un anno.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati; in caso di rigetto, la decisione motivata è comunicata entro 60 giorni. L'aspirante può richiedere che la questione sia esaminata dall'Assemblea successiva.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo il diritto di recesso. Non sono previste categorie di soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 8 - Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.

Diritti:

- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- partecipare e votare all'Assemblea degli associati;
- eleggere gli organi sociali e essere eletti negli stessi;
- i soci minorenni esercitano il voto tramite chi ne esercita la responsabilità genitoriale;
- essere informati sulle attività e sull'andamento dell'Associazione;
- esaminare i libri sociali secondo quanto stabilito dallo statuto;
- denunciare fatti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee.

Doveri:

- rispettare il presente statuto e i regolamenti attuativi;
- versare la quota associativa secondo l'importo, se prevista, secondo le modalità e termini stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo;
-

Art. 9- Volontari e attività di volontariato

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, e esclusivamente per finalità di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, o con qualsiasi altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti e alle condizioni stabilite preventivamente dall'Associazione.

Sono vietati rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 10 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di socio si perde per:

1. Morte;
2. Recesso, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione;
3. Decadenza, in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale entro la metà dell'anno successivo. Resta salva la possibilità di richiedere una nuova ammissione;
4. Esclusione, in caso di grave violazione dei doveri stabiliti dallo statuto o di perdita dei requisiti richiesti all'ammissione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei soci mediante voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione dovrà essere comunicata in modo adeguato all'associato. L'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla notifica della deliberazione.

Art. 11- Gli organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

1. Assemblea dei soci;
2. Consiglio Direttivo;
3. Presidente e Vicepresidente;
4. Organo di controllo, da nominare solo se previsto dalla legge;
5. Organo di revisione, da nominare solo se previsto dalla legge.

È vietata la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta una carica sociale di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti da enti analoghi operanti negli stessi settori.

Le riunioni degli organi collegiali possono tenersi anche in teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti siano identificabili, possano seguire la discussione ed intervenire in tempo reale.

In tali casi, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede.

Art 12 - L'assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Possono partecipare i soci iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa, ove prevista. Ogni socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. I soci minorenni esercitano il voto tramite chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata dai convenuti all'assemblea stessa. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno, mediante avviso scritto inviato almeno 15 giorni prima. L'avviso deve contenere data, ora, luogo, ordine del giorno e eventuale seconda convocazione.

La convocazione può avvenire tramite lettera, e-mail, fax o altra modalità tracciabile. È valida anche la partecipazione di tutti i soci, anche senza convocazione formale. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

I voti sono palesi, salvo quelli riguardanti persone. È ammesso il voto per corrispondenza o elettronico, garantendo l'identità del socio.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria; è straordinaria quella convocata per modifica dello statuto, trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione.

Le riunioni devono essere verbalizzate e il verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, trascritto nell'apposito Libro delle Adunanze e conservato presso la sede dell'Associazione.

Gli amministratori non possono votare su deliberazioni riguardanti la loro responsabilità o nomina/revoca dei membri dell'organo di controllo.

Gli esperti esterni possono partecipare senza diritto di voto.

Le deliberazioni approvate con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di

terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno.

Art. 13- Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e ne definisce le linee strategiche, ne controlla l'operato e ne indirizza le attività secondo le finalità statutarie.

In particolare, l'Assemblea:

1. Definisce le linee programmatiche e strategiche dell'Associazione, stabilendo le priorità operative e le modalità di realizzazione delle attività di interesse generale;
2. Approva il bilancio di esercizio e, quando previsto, il bilancio sociale, verificando la corretta destinazione delle risorse e la trasparenza nella gestione;
3. Nomina e revoca i componenti degli organi sociali, assicurando che siano idonei, competenti e motivati a svolgere le proprie funzioni in conformità allo statuto;
4. Nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, qualora previsto;
5. Vigila sulla responsabilità degli organi sociali, deliberando eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti.
6. Delibera sull'esclusione degli associati;
7. Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
8. Approva eventuali regolamenti attuativi o loro modifiche, garantendo che ogni cambiamento sia coerente con le finalità dell'Associazione;
9. Promuove la partecipazione e il coinvolgimento dei soci, incentivando il contributo attivo, la trasparenza e la condivisione delle decisioni.
10. Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
11. Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
12. Delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
13. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 14- Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza della metà degli associati, presenti in proprio o per delega;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio e la responsabilità degli amministratori, gli stessi non hanno diritto di voto.

Art. 15- Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto e delibera l'eventuale trasformazione, fusione e scissione dell'associazione con la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 16- Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. È composto da un minimo di 5 a un massimo di 14 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. La maggioranza dei consiglieri deve essere eletta tra i propri associati; in tal caso possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. L'organo di amministrazione dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le

deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. In seno al Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe; i componenti devono partecipare personalmente alle riunioni ed esercitare direttamente il proprio diritto di voto. I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

In caso di dimissioni, decadenza o cessazione definitiva di uno o più membri del Consiglio Direttivo, il consiglio provvede alla loro sostituzione attingendo alla graduatoria dei candidati non eletti. Qualora la graduatoria dei candidati non eletti sia esaurita o inesistente, l'Assemblea provvede ad eleggere i nuovi componenti del Consiglio Direttivo, che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato degli altri membri già in carica. Se vengono a mancare componenti del Consiglio Direttivo in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro verbali.

Ai membri del Consiglio Direttivo si applicano le norme di incompatibilità previste dall'articolo 2382 e quelle sul conflitto di interessi di cui all'articolo 2475-ter del Codice Civile italiano.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati per legge o per statuto all'Assemblea dei soci.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- nomina al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente ed eventualmente il Segretario e il Tesoriere, se non nominati direttamente dall'Assemblea;
- amministra l'associazione e attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- delibera il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune;
- predispone il bilancio di esercizio, con i relativi allegati previsti dalla legge, e, se previsto, il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale;
- predispone gli elementi utili alla programmazione economica dell'esercizio, compresa l'eventuale quota associativa annuale;
- stipula atti e contratti inerenti alle attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di propria competenza;

- provvede agli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- delibera sull'ammissione o sul rigetto motivato delle domande di adesione degli aspiranti associati;
- pronuncia la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non risultano iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 17- Il Presidente e il Vicepresidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e agisce in nome e per conto della stessa nei confronti dei terzi. Convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, svolgendo le attività di ordinaria amministrazione in conformità alle direttive stabilite da tali organi e riferendo periodicamente all'Organo di amministrazione sull'attività svolta.

Il Presidente coordina i lavori del Consiglio Direttivo e resta in carica per la medesima durata prevista per quest'ultimo. Il suo incarico cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o revoca deliberata dall'Assemblea.

Prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni ogni qualvolta questi sia impossibilitato a esercitarle.

Art. 18- Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche in forma monocratica, è nominato nei casi e con le modalità previste dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, nel rispetto delle disposizioni degli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile.

L'Organo di controllo esercita le seguenti funzioni:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e il suo concreto funzionamento;
- svolge attività di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio sociale deve dare conto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può richiedere agli amministratori informazioni sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. In tal caso, tutti i suoi componenti devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 19- Organo di Revisione legale dei conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 del Decreto Legislativo 117/2017, l'Assemblea dei soci nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

In alternativa, qualora ne ricorrano i presupposti e l'organo di controllo sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, la funzione di revisione legale dei conti può essere attribuita all'organo di controllo di cui all'articolo precedente.

Art. 20- Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali, la cui tenuta è affidata al Consiglio Direttivo:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, nel quale devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il registro dei volontari.

I libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e dell'organo di revisione legale dei conti, qualora nominati al verificarsi delle condizioni previste dalla legge, sono tenuti a cura dei rispettivi organi.

Tutti gli altri libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se prevista, hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la sede legale dell'ente, o in altra sede indicata dall'associazione, entro 10 giorni dalla richiesta scritta presentata all'organo competente.

Art. 21 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione possono essere costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- attività diverse;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 22 - I beni

I beni dell'associazione comprendono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e intestati a suo nome.

Tutti i beni dell'associazione, compresi i beni immobili, i beni mobili registrati e gli altri beni mobili, sono riportati in un inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato da tutti gli associati.

Art. 23- Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione non può distribuire, nemmeno indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi o riserve, a favore dei fondatori, degli associati, dei lavoratori, dei collaboratori, degli amministratori o di altri componenti degli organi sociali, nemmeno in caso di recesso o di scioglimento del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'associazione, comprese eventuali entrate, ricavi, proventi o rendite, deve essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutariamente previste, al fine di perseguire le finalità istituzionali dell'associazione.

Art. 24 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione ha cadenza annuale e decorre dal primo gennaio di ciascun anno.

Esso è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione economica e finanziaria dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Successivamente, il bilancio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nei termini previsti dalla legge.

Art. 25- Bilancio sociale

È redatto nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 26- Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 56, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione.

Le convenzioni sono stipulate dal Presidente, in qualità di legale rappresentante dell'associazione.

Copia di ogni convenzione è conservata presso la sede dell'associazione a cura del Presidente.

Art. 27 - Personale retribuito

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art.36 del D.Lgs. 117/2017, e il cui trattamento economico deve rispettare i limiti indicati negli articoli 8 e 16 del medesimo decreto.

Il Consiglio Direttivo dovrà rendere conto del rispetto di tali limiti nel bilancio sociale o, in mancanza di quest'ultimo, nella relazione di missione.

I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati ai sensi di legge e da un apposito regolamento interno adottato dall'associazione.

Art. 28- Responsabilità ed assicurazione dei volontari

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati contro malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 29- Responsabilità della associazione

Per le obbligazioni assunte dai rappresentanti dell'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione.

I rappresentanti che agiscono in nome e per conto dell'associazione rispondono personalmente e in solido per le obbligazioni assunte.

Art. 30- Assicurazione dell'associazione

L'associazione di promozione sociale può stipulare assicurazioni per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.

Art. 31- Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, conformemente a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 32- Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.

Art. 33- Norma transitoria

A decorrere dal termine indicato all'art. 104 del D.Lgs. 117/2017, e in conformità con l'interpretazione autentica di cui all'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del D.Lgs. 117/2017.



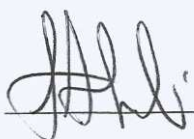
Allegato "A" del verbale assemblea straordinaria

Il presente Statuto è stato approvato dall'assemblea straordinaria dei soci del 5 marzo 2026 e sarà depositato a cura del presidente o suo delegato c/o l'Agenzia delle Entrate per la registrazione.

Data e luogo

5 marzo 2026, Romano di L.dia

Firma presidente



Firma segretario